



REPUBBLICA ITALIANA

- 3539/08 - -

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

ORIGINALE

responsabilità  
civile  
danni

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Bruno	DURANTE	Presidente	R. G. N. 10241/04
Dott. Mario	FINOCCHIARO	Cons. Relatore	
Dott. Giovanni	FEDERICO	Consigliere	Cron. 3539
Dott. Giancarlo	URBAN	Consigliere	Rep. 1066
Dott. Bruno	SPAGNA MUSSO	Consigliere	Ud. 19/01/08

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

contributo  
unificato

sul ricorso proposto da:

Comune di Borca di Cadore, in persona del sindaco pro tempore, Sandro De Marchi, elettivamente domiciliato in Roma, via Dora n. 1, presso l'avv. Maria Athena Lorzio, che lo difende unitamente all'avv. G. Matteso Fiori, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

SAVOIA Annamaria, elettivamente domiciliata in Roma, viale Del Vignola n. 5, presso l'avv. Ciro Sindona, che la difende unitamente all'avv. Romano Gamberini e Francesca Orfei, giusta delega in atti;

- controricorrente -

2008  
38



avverso la sentenza della Corté d'appello di Venezia,  
n. 1907/03 dell'8 luglio - 22 dicembre 2003 (R.G.  
494/99).

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 10 gennaio 2008 dal Relatore Cons. Mario  
Finocchiaro;

Udito l'avv. Maria Athena Lorizio per il ricorrente;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Ge-  
nerale Dott. Carmelo Sgroi, che ha concluso chiedendo  
il rigetto del ricorso.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto 23 luglio 1992 SAVOIA Anna Maria ha conve-  
nuto in giudizio, innanzi al tribunale di Belluno, il  
comune di Borca di Cadore.

Premesso di essere proprietaria di un fabbricato in  
quel Comune, in via Sala n. 133, l'attrice ha esposto  
che su richiesta del Comune convenuto aveva provveduto  
al pagamento, il 13 giugno 1983, della somma di lire  
30.176, a titolo di canoni di concessione relativi al  
consumo dell'acqua per gli anni 1981-83 ma che il comu-  
ne le aveva comunicato - l'11 luglio 1983 - che persi-  
stendo la morosità avrebbe sospeso la erogazione dell'  
acqua.

Riferito, ancora, che il comune aveva sospeso la  
erogazione dell'acqua e, successivamente, con ordinanza



13 dicembre 1983, aveva dichiarato la inabilità del fabbricato - ordinanza poi annullata dal TAR - e che nonostante le diffide inviate il comune non aveva provveduto a riallacciare la utenza sì che il fabbricato era rimasto inutilizzato per nove anni con un danno, per essa proprietaria, di lire 150 milioni, la SAVOIA ha chiesto la condanna del comune convenuto a riallacciare l'utenza nonché al risarcimento dei danni da liquidare in separata sede.

Costituitasi in giudizio la Amministrazione comunale ha eccepito in rito la inammissibilità delle avverse domande e, nel merito, la loro infondatezza, non potendosi ammettere una richiesta di risarcimento del danno nei confronti di una Pubblica Amministrazione e tanto meno una domanda di condanna a un *facere*, versandosi in materia di interessi legittimi negando, altresì, che i fatti si fossero svolti secondo la espositiva della citazione introduttiva, atteso che la controparte non aveva mai provveduto al pagamento dei canoni per concessione relativi al consumo dell'acqua per gli anni 1981 e 1983.

Svoltasi l' istruttoria del caso, nel corso della quale il Comune ha ripristinato l'erogazione dell'acqua in favore dell'attrice con sentenza n. 552 del 1998 l'adito tribunale ha dichiarato cessata la materia del



contendere, in ordine alla domanda di ripristino della fornitura d'acqua, ha ritenuto indimostrato l'integrale pagamento dei canoni e, comunque, non imputabile al comune il mancato ricevimento degli importi ed ha accertato, quindi, la legittimità della sospensione della erogazione dell'acqua in forza del regolamento comunale, accertando altresì che era risultato non dimostrato il pregiudizio all'uso della abitazione asseritamente derivato dalla sospensione dell'erogazione dell'acqua.

Gravata tale pronunzia dalla SAVOIA, nel contraddittorio con il Comune che, costituitosi in giudizio anche in grado di appello ha chiesto il rigetto della impugnazione, la Corte di appello di Venezia con sentenza 8 luglio - 22 dicembre 2003, in riforma dell'impugnata sentenza ha accolto la domanda attrice e condannato l'ente appellante al risarcimento del danno, da liquidare in separato giudizio, con condanna dell'appellato al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio.

Per la cassazione di tale ultima pronunzia, notificata il 27 febbraio 2004, ha proposto ricorso affidato a 5 motivi, e illustrato da memoria, con atto 23 aprile 2004, il Comune di Borca di Cadore.



Resiste, con controricorso, notificato il 1° giugno  
2004 SAVOIA Anna Maria.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Parte controricorrente deduce, *in limine*, la inammissibilità del ricorso avversario, evidenziando che la procura a margine del ricorso:

- è stata rilasciata da Sandro De Marchi in proprio e non quale sindaco del comune di Borca di Cadore;

- è priva del requisito della specialità, voluto dall'art. 365 c.p.c., atteso che non menziona il giudizio di cassazione.

2. L'eccezione è manifestamente infondata.

Sotto entrambi i profili in cui si articola.

2. 1. Qualora la procura al difensore, sia stata rilasciata - come nella specie - a margine del ricorso per cassazione la stessa forma materialmente corpo con il ricorso (o il controricorso) al quale essa inerisce (cfr., in tale senso, ad esempio, Cass. 9 maggio 2007, n. 10539).

E' palese, per l'effetto, che in una tale evenienza per la esatta comprensione della procura non può prescindersi da quella che è la formulazione letterale del ricorso e, in particolare, delle sue premesse.

Certo quanto precede, pacifico che nella specie subito dopo la intestazione «Suprema Corte di Cassazione



- Ricorso» si precisa «del Comune di Borca di Cadore in persona del sindaco *pro-tempore*», «giusta mandato a margine del presente atto che viene sottoscritto dal sindaco *pro-tempore* del Comune di Borca di Cadore, sig. Sandro De Marchi in forza di deliberazione della Giunta municipale n. ....», è evidente che la sottoscrizione a margine della procura «Sandro De Marchi» è stata apposta da costui - senza alcun dubbio - in qualità di sindaco *pro-tempore* del ricorrente comune di Borca di Cadore e non - come del tutto apoditticamente assume la difesa della controricorrente - in proprio.

2. 2. Quanto al secondo profilo di inammissibilità si osserva, alla luce di una giurisprudenza al momento diritto vivente presso questa Corte regolatrice, che il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione è per sua natura mandato speciale, senza che occorra per la sua validità alcuno specifico riferimento al giudizio in corso ed alla sentenza contro la quale l'impugnazione si rivolge, sempre che dal relativo testo sia dato evincere una positiva volontà del conferente di adire il giudice di legittimità, il che si verifica certamente quando la procura al difensore forma materialmente corpo con il ricorso o il controricorso al quale essa inerisce (In termini, ad esempio, tra le tantissime, Cass. 9 maggio 2007, n. 10539, nonché Cass.



27 marzo 2007, n. 7522; Cass. 25 luglio 2006, n. 16907).

3. La SAVOIA, ha accertato, in linea di fatto, il giudice di secondo grado, ha una prima volta inviato quanto preteso dal Comune a titolo di corrispettivo per il consumo dell'acqua tramite versamento su c/c postale n. 11380326, indicato nella cartella di pagamento, relativa ai consumi d'acqua, emessa dalla Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, esattrice per conto del comune convenuto.

Detto pagamento, peraltro, non è pervenuto al creditore «per discordanza il numero di conto corrente e la intestazione del beneficiario».

Dopo di ciò la SAVOIA, ha evidenziato la sentenza ora oggetto di ricorso per cassazione, ha corrisposto nuovamente il medesimo importo a mezzo di bollettino di versamento sullo stesso c/c postale: sebbene nulla fosse cambiato rispetto alle modalità precedenti, in questa occasione, l'operazione è giunta a buon fine pervenendo la somma nella disponibilità dell'esattoria comunale.

Questa ultima, peraltro, di propria iniziativa, ha restituito parte della somma (lire 14.914) in quanto versata in più, per pagamento di imposte.



Premesso quanto sopra, pur dovendosi dare atto che le somme dovute dalla SAVOIA al Comune a titolo di canone per l'erogazione dell'acqua non sono pervenute al Comune creditore - hanno osservato i giudici di secondo grado - ritiene la Corte da un lato, la totale incolpevolezza della SAVOIA per i disguidi che hanno portato a detto risultato e dall'altro, la addebitabilità (della mancata riscossione della somma) al comune per culpa in eligendo, dovendosi ascrivere al medesimo la inefficienza dell'esattoria prescelta quale *adiecta solutionis causa*.

Emergono, quindi - hanno concluso i giudici di secondo grado - sul piano concettuale, ai sensi degli artt. 1182 e 1206 c.c. evidenti profili di *mora credendi*, del Comune, a cui va addebitata sia la inefficienza del servizio di esattoria in concessione, che il riflesso giuridico di essa nel rapporto contrattuale, a causa della inesistenza di alcun inadempimento della SAVOIA rispetto alla obbligazione dedotta.

Non sfugge - hanno ancora evidenziato quei giudici - la mancanza di leale cooperazione negoziale del comune convenuto il quale, ancorché edotto di quanto accaduto, non improntò la sua condotta contrattuale ai doveri di buona fede prescritti dagli artt. 1176 e 1375 c.c.



4. Il Comune ricorrente censura la sentenza impugnata con cinque motivi.

Il primo, il secondo e il quarto motivo, intimamente connessi, devono essere esaminati congiuntamente.

Con gli stessi il ricorrente comune denuncia, nell'ordine:

- da un lato, «nullità della impugnata sentenza ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1206 e 1176 c.c.», atteso che l'art. 1218 c.c. in caso di inadempimento della obbligazione dedotta in contratto pone una presunzione di responsabilità a carico del debitore che è liberato dalle conseguenze negative del mancato o ritardato adempimento solo se prova che essi sono stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, mentre nel caso di specie non può essere revocata in dubbio la sussistenza dell'inadempimento che è da ricollegare più a una mora del debitore che a una mora del creditore [primo motivo];

- dall'altro, «nullità della impugnata sentenza ex art. 360 n. 5 c.p.c., per insufficiente e contraddittoria motivazione in punto sussistenza dell'inadempimento della debitrice», atteso che contraddittoriamente la sentenza impugnata da un lato ha affermato che i paga-



menti non sono pervenuti al destinatario, dall'altro, ha ritenuto la inesistenza di alcun inadempimento della SAVOIA rispetto alla obbligazione dedotta [secondo motivo];

- da ultimo, «nullità dell'impugnata sentenza ex art. 360 n. 5 c.p.c. per omessa motivazione in ordine alla inapplicabilità nel caso di specie delle previsioni del Regolamento per le concessioni di acqua potabile ai privati del Comune di Borca di Cadore» [quarto motivo];

5. Nessuno dei riassunti motivi, per più aspetti inammissibili, per altri manifestamente infondati, può trovare accoglimento.

Alla luce delle considerazioni che seguono.

5. 1. Nel ricorso per cassazione il vizio della violazione e falsa applicazione della legge di cui all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., giusta il disposto di cui all'art. 366 comma 1 n. 4 c.p.c. deve essere, a pena d'inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere

*Infatti*



al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunciata violazione (Cass. 27 giugno 2007, n. 14832).

In altri termini, quando nel ricorso per cassazione, pur denunciandosi violazione e falsa applicazione della legge, con richiamo di specifiche disposizioni normative, non siano indicate le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni indicate - o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina - il motivo è inammissibile, poiché non consente alla Corte di cassazione di adempiere il compito istituzionale di verificare il fondamento della denunciata violazione.

Il vizio di violazione di legge, in particolare, consiste nella deduzione di una erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa (da cui la funzione di assicurare la uniforme interpretazione della legge assegnata dalla Corte di cassazione).

Viceversa, l'allegazione di una erronea ricognizione della fattispecie concreta, a mezzo delle risultanze di causa, è esterna all'esatta interpretazione della

l  
f  
c  
r



norme di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice del merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione.

Lo scrimine tra l'una e l'altra ipotesi - violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta - è segnato, in modo evidente, che solo questa ultima censura e non anche la prima è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (in questo senso, ad esempio, Cass. 5 giugno 2007, n. 13066).

Pacifico quanto precede si osserva che nella specie parte ricorrente pur denunciando che il giudice del merito avrebbe violato o, comunque, falsamente applicato gli articoli 1218, 1206 e 1176 c.c. si astiene dal riferire quale sia l'interpretazione data da quei giudici alle ricordate disposizioni in contrasto con il loro tenore letterale o con la lettura datane dalla prevalente giurisprudenza di questa Corte o dalla più accreditata dottrina, esaurendosi tutte le censure svolte al riguardo in una critica alla circostanza che quei giudici abbiano disatteso le difese svolte da esso ricor-



rente in sede di merito, accogliendo la domanda avversaria, malamente valutando, in realtà, le risultanze di causa.

Parte ricorrente, in altri termini, in ispregio di quelli che sono i limiti di questo giudizio di legittimità sollecita, con il primo motivo, una nuova - vietata - valutazione delle risultanze istruttorie.

5. 2. Tutte le considerazioni svolte sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. (specie con il secondo motivo) quanto alla insufficiente e contraddittoria motivazione in punto «inadempimento» della parte debitrice sono inammissibili.

Si osserva, in particolare - in termini opposti rispetto a quanto suppone la difesa del ricorrente - che il motivo di ricorso per cassazione con il quale alla sentenza impugnata venga mossa censura per vizi di motivazione, ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c., deve essere inteso a far valere - a pena di inammissibilità in difetto di loro specifica indicazione - carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicità nell'attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, o ancora, mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per assoluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi.



Non può, invece, essere inteso a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggetto della parte e, in particolare, non vi si può proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti.

Tali aspetti del giudizio, infatti, interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell'iter formativo di tale convincimento, rilevanti ai sensi della norma in esame.

Diversamente il motivo di ricorso per cassazione si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, *id est* di nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura e alle finalità del giudizio di legittimità (Cass. 27 ottobre 2006, n. 23087).

Pacifico, in diritto, quanto precede e non controverso che nella specie pur se prospettati nella intitolazione del secondo motivo siffatti vizi della motivazione non vengono in alcun modo evidenziati nella parte espositiva dello stesso motivo, nella quale si contrappone - del tutto apoditticamente - all'apprezzamento delle risultanze di causa così come compiuto dai giudi-



ci del merito, il soggettivo, personale, apprezzamento di quegli stessi fatti a opera dell'odierna parte ricorrente, è evidente la inammissibilità - sotto il profilo *de quo* della censura.

5. 3. Sia il primo che il secondo motivo di ricorso, comunque, preme evidenziare, sono manifestamente inammissibili anche sotto un ulteriore - non meno assorbente - profilo.

Con i ricordati motivi, infatti, il ricorrente non censura quella che è stata la reale *ratio decidendi* della sentenza impugnata.

Questa ultima, in particolare ha accertato, in linea di fatto che in ben due occasioni la SAVOIA ha provveduto al pagamento, tramite conto corrente postale, del corrispettivo da lei dovuto per l'uso dell'acqua erogata dal Comune ricorrente.

La stessa sentenza ha accertato, altresì - sempre in linea di fatto - e una tale circostanza non risulta in alcun modo [validamente] contrastata nelle pur ampie e articolate difese svolte dal comune ricorrente - che il pagamento non è andato a buon fine ancorché eseguito secondo le modalità indicate nelle cartelle inviate alla SAVOIA dall'ente incaricato dal Comune della riscossione dei canoni in discussione.



Alla luce di tali - non contestate - circostanze di fatto i giudici del merito hanno ritenuto, da un lato, che la mancata riscossione delle somme di cui si discute da parte del Comune è riferibile esclusivamente alla inefficienza del servizio di esattoria in concessione, dall'altro la assenza di responsabilità della SAVOIA, dovendo ~~si~~ ascrivere esclusivamente al Comune la inefficienza di detta esattoria, per *culpa in eligendo*.

Non risultando in alcun modo censurato tale - assorbente - passaggio della sentenza impugnata è palese la inammissibilità delle considerazioni svolte dal ricorrente.

Infatti:

- come puntualmente esposto dalla stessa difesa del comune [cfr. p. 5 del ricorso] l'art. 1218 c.c. in caso di inadempimento della obbligazione dedotta in contratto pone ~~in contratto~~ una presunzione di responsabilità a carico del debitore che è liberato dalla ~~le~~ conseguenze negative del mancato o ritardato adempimento solo se prova che essi sono stati determinati da impossibilità della prestazioni derivante da causa a lui non imputabile»;

- atteso che nella specie i giudici del merito hanno accertato che la ricordata presunzione è stata superata, essendo stato dimostrato che la SAVOIA, sia in



occasione del primo pagamento che del secondo si era attenuta puntualmente alla prescrizioni date dalla Esattoria comunale è palese la inammissibilità, sotto il ricordato profilo delle censure in esame;

- certo quanto sopra, certo che i giudici del merito hanno accertato la carenza di qualsiasi responsabilità, in capo alla SAVOIA, in ordine alla mancata trasmissione dei canoni dovuti al Comune, per fatto esclusivo del servizio di esattore, e certo - altresì - che parte ricorrente nulla oppone al fine di dimostrare che non fosse riferibile all'esattoria in concessione né la circostanza che questa indicasse, nelle cartelle di pagamento, numeri di conto corrente postale in realtà non riferentesi a sé stessa, e che, questa, pur reclamando il pagamento delle somme per uso di acqua indicando una certa modalità di pagamento, poi rifiutava di accreditare le somme pervenute, è evidente, la inammissibilità o comunque la manifesta infondatezza delle censure in esame.

5. 4. In alcun modo pertinente, al fine del decidere, ancora, e pertanto, manifestamente inammissibile deve essere dichiarato il quarto motivo di ricorso e il richiamo alle previsioni del Regolamento per le concessioni di acqua potabile ai privati del Comune di Borca di Cadore.



Accertato, infatti, che nella specie la SAVOIA non ha potuto adempiere alla propria obbligazione non per fatto proprio ma a causa dell'Esattoria del Comune e, quindi, per fatto riferibile allo stesso Comune, nella scelta dell'Esattore, sono palesemente irrilevanti i richiami al sopra ricordato regolamento.

E' di palmare evidenza che le clausole di detto regolamento - in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di cui all'art. 366, n. 4 c.p.c. neppure trascritte in ricorso - non possono che fare riferimento alla eventualità di una *mora debendi* del creditore e non possono, certamente, invocarsi nell'eventualità - come nella specie - sussista una *mora credendi* dello stesso ente creditore.

6. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia «nullità della impugnata sentenza ex art. 360 n. 5 c.p.c. per omessa e contraddittoria motivazione in punto risarcibilità del danno derivante da provvedimento amministrativo mai impugnato».

7. Il motivo non coglie nel segno.

Come assolutamente pacifico - e non contestato, a quel che risulti, neppure dall'odierno ricorrente - la controversia tra il privato e il Comune in tema di debenza del canone per l'erogazione dell'acqua potabile è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario - e



non di quello amministrativo o tributario - anche dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'intero comma 2 dell'art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998 (come sostituito dall'art. 7 della legge n. 205 del 2000).

Ciò sia perché le controversie sui "rapporti individuali di utenza" non sono inclusi nella formulazione del comma 1 del citato art. 33, sia, soprattutto, perché le controversie attinenti ai contratti privatistici di utenza non coinvolgono la "P.A. - autorità", la cui attività soltanto può rientrare nell'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nella materia dei pubblici servizi (Cass., sez. un., 6 giugno 2005, n. 11719; Cass., sez. un., 8 luglio 2004, n. 12607).

Pacifico quanto sopra, non controverso che il rapporto che si instaura tra il Comune e il privato, relativo alla erogazione dell'acqua potabile, è un rapporto privatistico, è palese - in termini opposti a quanto, ancora una volta del tutto apoditticamente invoca la difesa del ricorrente - che allorché il Comune ha disposto la sospensione del servizio di erogazione della acqua potabile in favore della SAVOIA lo stesso non ha posto in essere un «provvedimento amministrativo», ma



si è avvalso - come qualsiasi altro privato - della facoltà di cui all'art. 1460 c.c.

E' evidente, pertanto, che non possono invocarsi, al riguardo, i principi elaborati in giurisprudenza con riguardo ai danni derivati al privato in caso di «provvedimenti amministrativi», *id est* emessi dall'ente pubblico «autorità», illegittimi.

8. Con il quinto, e ultimo, motivo il ricorrente denuncia «nullità dell'impugnata sentenza ex art. 360 n. 5 c.p.c. per omessa e insufficiente motivazione in materia di evidenza e prova del danno sofferto dalla ... SAVOIA Anna Maria».

9. Al pari dei precedenti il motivo è manifestamente infondato

In termini opposti a quanto suppone la difesa del ricorrente e in conformità a quanto assolutamente pacifico presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, la condanna generica al risarcimento del danno - quale quella nella specie pronunciata, in conformità, del resto, della richiesta già in primo grado della SAVOIA - consiste in una mera *declaratoria iuris*.

La stessa richiede, per l'effetto, il semplice accertamento della potenziale idoneità del fatto illecito a produrre conseguenze dannose o pregiudizievoli, a



prescindere dall'esistenza e dalla misura del danno, il cui accertamento è riservato al giudice della liquidazione.

Come, pertanto, ogni affermazione della sentenza penale che non sia funzionale alla condanna generica è insuscettibile di acquistare autorità di giudicato e non impedisce che nel giudizio di liquidazione sia riconosciuta l'infondatezza della pretesa risarcitoria, ove si accerti che in realtà nessun danno, anche per profili diversi da quelli contemplati nel giudicato penale e da questo non esclusi, si sia verificato o che quello esistente non sia eziologicamente ricollegabile al fatto illecito accertato (Cass. 16 dicembre 2005, n. 27723; Cass. 31 luglio 2006, n. 17297), così deve escludersi che fosse onere del giudice adito, prima di rendere la pronuncia [di condanna generica] *de qua* accertare se, in realtà, la SAVOIA ha patito un danno, in concreto, per fatto del comune.

Atteso, infatti, che la pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno per fatto illecito, emessa ai sensi dell'art. 278 c.p.c., integra un accertamento di potenziale idoneità lesiva di quel fatto, e non anche l'accertamento del fatto effettivo, la cui prova è riservata alla successiva fase di liquidazione (cfr. Cass. 14 luglio 2006, n. 16123) è evidente che è



sufficiente al fine di una tale statuizione l'accertamento di una condotta, posta in essere dal convenuto, astrattamente suscettibile di arrecare un pregiudizio all'altra parte.

Non potendosi dubitare che la arbitraria sospensione del servizio di erogazione dell'acqua potabile è, almeno in tesi, suscettibile di essere fonte di danno, è palese la palese infondatezza anche di tale ultimo motivo di ricorso, come anticipato.

10. Risultato infondato in ogni sua parte il proposto ricorso deve rigettarsi, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte

rigetta il ricorso;

condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità liquidate in € 100,00 per spese, € 3.000,00 per onorari, e oltre rimborso forfetario delle spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della III sezione civile della Corte di cassazione il giorno 10 gennaio 2008.

il Consigliere relatore est.



il Presidente

*Bruno Duranti*

IL CANCELLIERE C1  
*Innocenzo Battista*

**DEPOSITATO IN CANCELLERIA**

**14 FEB. 2008**

IL CANCELLIERE C1  
*Innocenzo Battista*